COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

VI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TOSATO**

INDICE

PAG.

Proposta di legge del deputato Turchi (*Discussione e approvazione*):

Proroga di un anno del termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, relativo al conferimento dei posti di ruolo mediante concorsi interni al personale non di ruolo in servizio presso enti pubblici locali (313) 45

PRESIDENTE 45, 47, 48, 49
MIGLIORI, *Relatore* 45, 49
LONGHENA 46, 47
TURCHI 47, 48
FUSCHINI 47
LUCIFREDI 48, 49

Votazione segreta:

PRESIDENTE 50

La seduta comincia alle 15,30.

Sono presenti:

Alicata, Almirante, Amadeo, Arcangeli, Basso, Bersani, Bertinelli, Bovetti, Carpano Maglioli, Cinciari Rodano Maria Lisa, Colitto, Conci Elisabetta, Corbi, Corona Achille, Delli Castelli Filomena, De Michele, Fuschini, Gatto, Lombardi Colini Pia, Longhena, Lucifredi, Merloni, Migliori, Numeroso, Poletto, Quintieri, Russo Carlo, Spataro, Tosato, Tozzi Condivi, Turchi, Volpe.

LUCIFREDI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Turchi: Proroga di un anno del termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, relativo al conferimento dei posti di ruolo mediante concorsi interni al personale non di ruolo in servizio presso enti pubblici locali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Turchi: Proroga di un anno del termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, relativo al conferimento dei posti di ruolo mediante concorsi interni al personale non di ruolo in servizio presso enti pubblici locali.

Invito il Relatore, onorevole Migliori, a svolgere la sua relazione.

MIGLIORI, *Relatore*. Come è ricordato nella relazione alla proposta di legge n. 313, presentata alla Camera dall'onorevole Turchi, il decreto legislativo 5 febbraio 1948,

n. 61, prescrive fra l'altro, che i posti di ruolo attualmente disponibili e quelli che si rendessero disponibili entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso, per normali vacanze o per revisione delle tabelle organiche, debbano essere conferiti mediante concorsi interni per titoli al personale non di ruolo che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in parola, abbia compiuto almeno quattro anni di servizio con mansioni proprie dei posti da coprirsi o ad esse analoghe, e sia in possesso del titolo di studio prescritto per conseguire la nomina ai posti stessi.

Il termine scade il 26 febbraio prossimo venturo. Senonché, molti enti pubblici locali non hanno ancora potuto procedere alla revisione delle proprie tabelle organiche (ai sensi del decreto legge luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48) né è prevedibile che possano procedervi entro il 26 corrente. Altri vi hanno provveduto, ma le relative deliberazioni non hanno potuto ottenere la prescritta approvazione della Commissione centrale per la finanza locale.

La proposta di legge oggi sottoposta al nostro esame ha appunto il fine di eliminare la disparità che si sarebbe determinata tra gli enti pubblici, a seconda che essi abbiano o meno potuto procedere alla revisione delle tabelle organiche, prorogando il termine di scadenza fissato dall'articolo 3 del decreto luogotenenziale 5 febbraio 1948, n. 61, fino al 26 febbraio 1950.

Nel compiere l'esame della proposta di legge stessa la nostra Commissione, in sede normale, ha ritenuto di dover apportare al testo le seguenti modificazioni ed aggiunte:

a) limitazione dei posti di ruolo da conferirsi mediante concorso interno per titoli, ai sensi dell'articolo 3 del più volte citato decreto legislativo, durante il periodo di proroga 26 febbraio 1949-26 febbraio 1950, a quelli che si renderanno disponibili non già per normali vacanze e revisione delle tabelle organiche, ma solamente per revisione delle tabelle stesse;

b) estensione del conferimento di tali posti anche al personale di ruolo per evitare che la proroga comporti un'offesa agli interessi e alle aspettative di tale personale;

c) estensione (articolo 2) dei benefici previsti dall'articolo 4 del decreto luogotenenziale 5 febbraio 1948, n. 61, (e cioè della riserva di una quota dei posti di ruolo che saranno messi a pubblico concorso per i gradi iniziali entro 4 anni dall'entrata in vigore del decreto luogotenenziale 5 febbraio 1948, n. 61) al personale di ruolo, il quale, essendo in possesso del titolo di studio prescritto, già si trovi a coprire tali posti o posti analoghi in modo lodevole ed ininterrotto da almeno due anni, all'entrata in vigore della presente legge;

d) estensione al personale non di ruolo che si renderà volontariamente dimissionario entro il 26 febbraio 1950, dei benefici previsti dall'articolo 7 del decreto legge 5 febbraio 1948, n. 61 (indennità per cessazione del rapporto d'impiego);

e) precisazione che i benefici concessi dalla legge oggi in formazione non saranno applicabili al personale di quegli enti locali che abbiano già applicato il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61;

f) precisazione che l'assunzione in ruolo del personale non di ruolo contemplato dalla legge in formazione non riduce la percentuale di posti riservata per legge ai mutilati e invalidi di guerra.

Nel raccomandare, onorevoli colleghi, alla vostra approvazione il testo della proposta di legge dell'onorevole Turchi, come essa risulta dopo le aggiunte e le modificazioni cui ho accennato, testo che consta di sei articoli, ritengo opportuno di osservare che, mentre parliamo, è tuttora in corso uno sciopero dei dipendenti degli enti pubblici locali a base del quale, fra le altre domande, è quella della proroga del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61. Chiamata a deliberare, prima in sede normale, oggi in sede legislativa, su una proposta di legge di iniziativa di un onorevole rappresentante dell'opposizione, la Commissione è stata ed è concordemente consapevole che la imminente scadenza del termine del 26 febbraio 1948 imprimeva alla proposta in esame carattere di grave urgenza: ma intende che resti chiaro come essa si sia determinata in piena libertà, perché mossa dalla considerazione delle apprezzabili aspirazioni del personale, in composizione con gli interessi degli enti pubblici locali, e non da pressioni esterne.

LONGHENA. Il decreto legge 5 febbraio 1948, n. 61, costituisce un evidente privilegio per gli impiegati che già sono nei comuni, nelle provincie e negli altri enti pubblici. Personalmente io non l'approvo, perché costringe, come ha costretto, gli enti locali a mettere in pianta stabile una quantità di impiegati i quali, seppure hanno bisogno del pane, non sono sempre adatti al loro compito, perché, essendo stati assunti durante la guerra costituiscono un personale, a detta di

tutti, assai scadente. Comunque, questo è un fatto che bisogna accettare. La proposta di legge dell'onorevole Turchi è un atto di giustizia e quindi io l'approvo fin dove essa prolunga ad un anno di distanza i diritti di costoro a prendere parte a questi concorsi interni. Peraltro io devo far presente che in certi comuni si verificano delle moltiplicazioni dei posti: ho visto già qualche organico di comune. Ora, noi, riservando tutti questi posti – non di secondaria importanza – a costoro, verremmo completamente ad escludere il personale nuovo che batte alle porte e che, ben selezionato, potrebbe mettere i comuni in condizioni di piena sodisfazione Questo è il mio modesto avviso.

Faccio inoltre notare che al secondo articolo è detto: «...e li occupi in modo lodevole ed ininterrotto da almeno due anni». Ora noi permettiamo ai non di ruolo che concorrano avendo fatto quattro anni, a quelli di ruolo, che già appartengono all'Amministrazione, prescriviamo due anni! Io direi invece: «qualunque sia il periodo prestato»; comunque è meglio sopprimere il termine dei due anni.

Per quanto riguarda, infine, i mutilati e gli invalidi di guerra, io sarei favorevole all'adozione del criterio della preferenza ove si trovino nel concorso interno in pari, negli stessi posti...

Una voce. È la legge.

LONGHENA. Comunque la forma non è ben chiara.

PRESIDENTE. Onorevole Longhena, lei fa delle proposte formali di emendamenti?

LONGHENA. Si, relativamente all'articolo 1 ed all'articolo 2. All'articolo 2 propongo la soppressione delle parole: «da almeno due anni» e, all'articolo 1, desidero siano soppresse le parole: «anche quelli che si renderanno disponibili per la revisione delle tabelle organiche ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 1948».

TURCHI. Credo che le preoccupazioni avanzate dall'onorevole Longhena siano frutto di un equivoco.

Per quanto si riferisce ai posti di cui all'articolo 1, essi non sono aumentati neanche di un'unità perché il decreto n. 61 prevede il concorso interno per tutti i posti che risultano disponibili e per vacanze e per aggiornamento di organici. Ora una delle due: o l'aggiornamento è stato fatto, ed allora non si rifarà nel 1949; o non è stato fatto, ed allora si rifarà quest'anno. Ci si è allora premurati di non aumentare il numero dei posti e si è stabilito che nel 1949 saranno messi a concorso interno i soli posti risultanti da aggiornamento di organici, il che vuol dire che se nel 1949 ci sarà una serie di morti, vi saranno dei posti che si renderanno vacanti e che non saranno messi a concorso interno. Ciò è facilissimo a stabilirsi. Quindi non si aumentano i posti neanche di una unità; si prorogano semplicemente le norme dell'articolo 3 del decreto n. 61.

LONGHENA. Comunque, siccome è un progetto che assai contrasta al mio senso di giustizia, a maggior ragione il prolungamento non lo posso approvare.

TURCHI. Ricordo che quel decreto non ha avuto effetto.

PRESIDENTE. Faccio presente alla Commissione che, in base all'esame della proposta di legge Turchi, già avvenuto da parte della Commissione in sede normale, sono stati introdotti a questa proposta degli emendamenti ed è stato elaborato un testo concordato. Ritengo di interpretare il pensiero di tutti gli onorevoli colleghi proponendo che la discussione abbia luogo sul testo concordato. Pongo in votazione questa proopsta.

(*È approvata*).

FUSCHINI. Desidero sapere se sia stato invitato il Ministro competente a partecipare alla seduta odierna in ottemperanza alla nuova norma del Regolamento che lo prescrive.

PRESIDENTE. Il Ministro è stato regolarmente invitato, ma non è intervenuto.

Faccio presente che, secondo le proposte formulate dalla Commissione in sede normale, dovrà anche essere modificato il titolo della proposta di legge. Comunque l'approvazione del nuovo titolo avrà luogo alla fine dell'esame dei singoli articoli.

L'articolo 1° nel nuovo testo concordato è il seguente:

«Al personale di ruolo degli enti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, in possesso dei titoli di studio prescritti, e al personale non di ruolo contemplato nell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo, saranno conferiti, con l'osservanza delle norme del suddetto decreto, oltre i posti disponibili alla data della sua entrata in vigore, anche quelli che si renderanno disponibili per revisione delle tabelle organiche, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, entro il 26 febbraio 1950.

Restano ferme le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61».

Viene presentato in questo momento un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Lucifredi, del seguente tenore:

« *Al primo comma, dopo le parole* « dello stesso decreto legislativo » *aggiungere* « che fosse in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo 3 alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo ».

L'onorevole Lucifredi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

LUCIFREDI. La ragione dell'emendamento sta nel fatto che potrebbe forse nascere il dubbio, dall'attuale dizione dell'articolo 1, che l'anzianità di 4 anni prevista dall'articolo 3 ed il possesso di titoli di studio, di cui pure all'articolo 3 si parla, sia sufficiente siano posseduti dal personale che viene a beneficiare di questa disposizione alla data di entrata in vigore di questa nuova legge, dimodoché invece dell'anzianità di 4 anni basterebbe un'anzianità di 3. Comunque ho proposto questo emendamento solo a titolo chiarificativo. Potrà essere forse superfluo, ma certo non è nocivo.

TURCHI. Io ritengo che non sia strettamente necessario. Comunque, non altera in nessun modo il testo.

PRESIDENTE. Dovendo ora procedere alla votazione dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso presentati, credo opportuno votare l'articolo stesso per divisione.

Alla prima parte del primo comma: « Al personale di ruolo, degli enti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, in possesso dei titoli di studio prescritti, e al personale non di ruolo contemplato nell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo », non sono stati presentati emendamenti. La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Vi è ora l'emendamento dell'onorevole Lucifredi che propone di aggiungere alle parole « dello stesso decreto legislativo » le seguenti: « che fosse in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo 3 alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo ». Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo ora in votazione la seconda parte di questo primo comma, alla quale non sono stati presentati emendamenti: « saranno conferiti, con l'osservanza delle norme del suddetto decreto, oltre i posti disponibili alla data della sua entrata in vigore ». Resta inteso che, ove fosse approvato l'emendamento dell'onorevole Longhena, soppressivo dell'ultima parte del comma, si dovrà, in sede di coordinamento formale, sopprimere la parola: « oltre »:

(*È approvata*).

Pongo ora in votazione l'ultima parte del primo comma, di cui l'onorevole Longhena propone la soppressione, avvertendo che coloro i quali approvano tale proposta soppressiva potranno votare contro il mantenimento:

« anche quelli che si renderanno disponibili per revisione delle tabelle organiche, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48 entro il 26 febbraio 1950 ».

(*È approvata*).

Pongo infine in votazione il secondo comma dell'articolo 1:

« Restano ferme le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 ».

(*È approvato*).

In conseguenza della modificazione approvata, l'articolo 1 risulta essere del seguente tenore:

« Al personale di ruolo, degli enti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, in possesso dei titoli di studio prescritti, e al personale non di ruolo contemplato nell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo, che fosse in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo 3 alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, saranno conferiti, con l'osservanza delle norme del suddetto decreto, oltre i posti disponibili alla data della sua entrata in vigore, anche quelli che si renderanno disponibili per revisione delle tabelle organiche, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, entro il 26 febbraio 1950.

Restano ferme le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 ».

Lo pongo ai voti nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2 che è così formulato:

« I benefici previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sono estesi anche al personale di ruolo, il quale, in possesso dei titoli di studio richiesti, aspiri al passaggio a posti di categoria su-

periore a quella di provenienza, qualora sia già stato assegnato a tali posti mediante provvedimento dell'Amministrazione e li occupi in modo lodevole ed ininterrotto da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Longhena ha presentato un emendamento diretto a sopprimere le parole: « da almeno due anni ».

LUCIFREDI. Sono contrario all'emendamento dell'onorevole Longhena, nella forma da lui proposta, perché è un po' difficile che si possa giudicare dell'attitudine di un impiegato al grado superiore se non lo ha ricoperto almeno per un certo tempo. Penso però che il periodo di due anni sia eccessivo. Propongo, quindi, di sostituire alle parole: « da almeno due anni » le parole « da almeno un anno ».

Effettivamente se un dipendente occupa un posto superiore al suo da almeno un anno, si può vedere se in questo periodo egli abbia dato buona o cattiva prova. Con il mio emendamento, mi sembra che si venga incontro alle esigenze prospettate dall'onorevole Longhena, senza tuttavia giungere a quello che egli propone, e che forse è un po' eccessivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Longhena, soppressivo delle parole « da almeno due anni ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Lucifredi: *sostituire alle parole*: « da almeno due anni » le *parole*: « da almeno un anno ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 con l'emendamento, testé approvato, dell'onorevole Lucifredi:

« I beneficî previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sono estesi anche al personale di ruolo, il quale, in possesso dei titoli di studio richiesti, aspiri al passaggio a posti di categoria superiore a quella di provenienza, qualora sia già stato assegnato a tali posti mediante provvedimento dell'Amministrazione e li occupi in modo lodevole ed ininterrotto da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3, a cui non sono stati presentati emendamenti, e che è del seguente tenore:

« I beneficî previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sono estesi al personale non di ruolo dimissionario entro il 26 febbraio 1950 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4, a cui pure non sono stati presentati emendamenti:

« Dei beneficî della presente legge non usufruisce il personale degli enti pubblici locali a favore dei cui dipendenti sia già stata fatta applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

« Qualora un ente pubblico locale non raggiunga nel suo personale la percentuale d'obbligo di mutilati ed invalidi di guerra stabilita dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, la copertura del numero prescritto di posti con mutilati ed invalidi ha la precedenza rispetto all'assunzione in ruolo degli avventizi contemplati nella presente legge ».

MIGLIORI, *Relatore*. Vorrei presentare un emendamento di pura forma: « *Sostituire alla parola:* « avventizi » *le parole:* « personale non di ruolo ».

PRESIDENTE. Si è usato il termine « avventizi » per non ripetere la parola « ruolo », perché altrimenti bisognerebbe dire « assunzione in ruolo di personale non di ruolo ».

Comunque è un chiarimento che resta a verbale.

MIGLIORI, *Relatore*. Sta bene, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6, a cui non sono stati proposti emendamenti, e che è del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(*È approvato*).

Si manifesta l'opportunità, in relazione alle modificazioni apportate al contenuto sostanziale della proposta di legge, di modificare il titolo della medesima. Pongo in votazione il nuovo titolo che è del seguente tenore:

« Proroga, con modificazioni, del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, relativo

al conferimento dei posti di ruolo mediante concorsi interni al personale non di ruolo in servizio presso enti pubblici locali ».

(*È approvato*).

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul disegno di legge testé approvato negli articoli.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli 28
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 16.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI